

CAMERA DEI DEPUTATI N. 540-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, CARBONI, FINOCCHIARO, KESSLER, LEONI,
MANCINI, LUCIDI, GRILLINI, SINISCALCHI, CRUCIANELLI**

Modifiche all'articolo 162-*bis* del codice penale
in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale

Presentata il 6 giugno 2001

(Relatore: **GHEDINI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 540 recante le modifiche agli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

Modifiche all'articolo 162-*bis* del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale.

ART. 1.

1. La rubrica dell'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituita dalla seguente: « *Oblazione nei reati puniti con pene alternative* ».

2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-*bis* del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale.

ART. 1.

1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 162 — (*Oblazione*). — Nei reati, per le quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'interessato è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato ».

ART. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, l'interessato può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione l'interessato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria ».

2-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, le parole: « da parte del contravventore » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del richiedente ».

€ 0,26



14PDL0042800